



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

**CON ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.**

Nell'interesse della Sig.ra **Crusi Claudia** (C.F. CRSCLD71H44D862U), nata il 04.06.1971, a Galatina (LE), e residente a Roma (RM), in via Elio Vittorini, n. 78 (C.A.P. 00144),, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; fax: n. 091 7722955; cirocatalano@pec.it) e Irene Contorno (C.F. CNTRNI91E64G273S; fax: n. 091 7722955; pec: irenecontorno@pecavvpa.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

**CONTRO**

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., nella persona del legale rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI**

- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

**PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- dell'avviso di assegnazione delle sedi pubblicato il 9 febbraio u.s. nel sito *web* del Ministero della Giustizia e del relativo elenco di convocazione per il Distretto della Corte D'Appello di Roma, nella parte in cui l'odierna ricorrente non risulta assegnata nella sede legittimamente spettante;

- della graduatoria di merito del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», pubblicata il 14 gennaio u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata quale vincitrice alla posizione n. 762 (codice concorso RM) per il Distretto della Corte d'Appello di Roma, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante;
- del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria dei candidati vincitori da parte ricorrente, per il codice di interesse, **pari a 26,6**, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dal quesito errato e derivante dalla mancata valutazione della laurea magistrale a ciclo unico Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza della ricorrente alla stregua di quella specialistica (3 + 2), cui l'amministrazione ha attribuito ulteriori due punti, nonostante la medesima durata;
- dell'esito della prova scritta del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», sostenuta da parte ricorrente in data 25 novembre 2021, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata in data 1 dicembre 2021, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a **4,1**, assegnato a parte ricorrente per i titoli in suo possesso, in quanto viziato dalla mancata attribuzione di due punti ulteriori poiché non assimilata alla stregua di quella specialistica (3 + 2), cui l'amministrazione ha attribuito ulteriori due punti;
- del punteggio numerico, pari a **22,5**, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 8, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 8 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Roma;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell'art. 6, comma 2, lett. i del bando di concorso, nella misura in cui ha determinato un plusvalore per la laurea specialistica, naturale proseguimento della triennale, a dispetto delle lauree magistrali Vecchio Ordinamento, con conseguente mancato riconoscimento di 2 punti ulteriori in favore della ricorrente che è in possesso di una Laurea Magistrale V.O. in Giurisprudenza;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

**PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,  
MONOCRATICHE E COLLEGIALI**

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere assegnata nella sede del Tribunale di Roma del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*» (codice concorso RM), relativa al Distretto della Corte d'Appello di Roma, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, previa rettifica in aumento del punteggio per la prova scritta e per il titolo di laurea in suo possesso, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea;

**NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO**

dell'interesse di parte ricorrente all'utile assegnazione della sede di suo interesse (Tribunale di Roma), con il riconoscimento del punteggio legittimamente spettante, per il Distretto della Corte di Appello di Roma (Codice Concorso RM) pubblicata il 14 gennaio u.s., previa rettifica in aumento del punteggio complessivo ottenuto;

**E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE**

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa assegnazione nella sede spettante (Tribunale di Roma) per il Distretto della Corte di Appello di Roma.

Si premette in

#### FATTO

1. – Con bando pubblicato il 6 agosto 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «*Concorsi ed esami*» n. 62, la Commissione RIPAM ha indetto il «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2.– Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) prova scritta, unica per tutti i codici di concorso;
- ii) valutazione dei titoli.

3.– Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova in data 25 novembre 2021, per il cui superamento la *lexspecialis* ha richiesto «*il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)*» (cfr. art. 7, comma 2, del bando di concorso).

Per quanto di interesse, la prova scritta è consistita in un **test di quaranta quesiti a risposta multipla** da risolvere nell'arco di sessanta minuti, volti a verificare la conoscenza delle seguenti materie:

«*diritto pubblico;*

*ordinamento giudiziario;*

*lingua inglese*»(cfr. art. 7 della *lex specialis*), per i quali l'amministrazione ha attribuito i seguenti punteggi:

- *risposta esatta: +0,75 punti;*
- *mancata risposta: 0 punti;*
- *risposta sbagliata: - 0,375 punti.*

4. – Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, in data 1 dicembre u.s.,accedendo al proprio portale, l'odierna ricorrente ha appurato di aver proficuamente superato la prova scritta, ottenendo un punteggio pari a 22,5/30, e di essere idonea per l'accesso al posto di interesse.

Il 14 gennaio u.s., sono state rese note sul sito dell'amministrazione le graduatorie dei candidati idonei e vincitori, per ciascun distretto, contestualmente all'avviso di apertura di una finestra

temporale (dal 20 al 28 gennaio p.v.) entro la quale i candidati risultati vincitori devono indicare la sede di preferenza.

Alla Sig.ra Crusi sono stati attribuiti 26,6 punti complessivi, ripartiti rispettivamente in:

- 22,5 punti per la prova scritta;
- 4,1 punti per i titoli in suo possesso (*cfr.* Titoli e abilitazione, versata in atti).

**L'odierna ricorrente, poiché collocata nella posizione n. 762 ha partecipato alla scelta delle sedi disponibili, e, in quanto residente a Roma, tra le altre, ha indicato il Tribunale di Roma come sede di sua preferenza.**

5. – Tuttavia, il 9 febbraio u.s. è stato pubblicato un avviso sul sito *web* del Ministero della Giustizia recante l'assegnazione delle sedi di destinazione dei vincitori, e il relativo calendario di convocazione per ogni distretto per la firma del contratto di lavoro.

Del tutto inaspettatamente, nonostante il punteggio ottenuto, l'odierna ricorrente ha appurato di non essere stata designata al Tribunale di Roma, ma a quello di Civitavecchia!

6. – In primo luogo, ciò è dipeso dalla presenza, all'interno della prova, di **un quesito di diritto amministrativo del tutto inesatto e/o fuorviante** (il n. 8), **la cui illegittima formulazione ha assunto portata lesiva per parte ricorrente proprio a seguito della pubblicazione dei menzionati elenchi di convocazione, avendole materialmente impedito di collocarsi utilmente tra i candidati assegnati al Tribunale di Roma, inficiando l'esito della prova.**

Parte ricorrente ha potuto constatare, infatti, la presenza nel questionario somministrato di una **domanda la cui formulazione è del tutto fuorviante**, sulla quale ci si soffermerà nel prosieguo.

Tale circostanza non è nuova al Collegio, chiamato a pronunciarsi sull'ambiguità dei quesiti proposti nella procedura che ci occupa.

**Nonostante parte ricorrente abbia segnato la risposta da potersi considerare corretta, e nonostante l'erronea formulazione della domanda proposta, come si avrà modo di approfondire, l'opzione di risposta dalla stessa fornita è stata considerata dall'amministrazione irragionevolmente erronea, con attribuzione della penalità.**

Lasciando al prosieguo dello scritto le valutazioni di merito sul contenuto del quesito contestato, è sin d'ora necessario precisare che l'illegittima formulazione del quesito in questione ha certamente penalizzato l'odierna parte ricorrente che, **per un divario davvero irrisorio, non può utilmente ambire alla sede lavorativa di interesse.**

7. – Non solo.

Prendendo visione della summenzionata graduatoria, parte ricorrente ha appreso di non aver avuto diritto all'ulteriore riconoscimento dei 2 punti per la laurea in Giurisprudenza V.O. in suo possesso. Infatti, le sono stati attribuiti solo 4,1 punti per titoli, che si presuppongono (considerato che l'amministrazione non ha ancora esitato l'istanza di accesso agli atti) ripartiti in: **1,10** punti per il voto di laurea in Giurisprudenza V.O. in suo possesso e punti **3,00** per l'abilitazione alla professione di avvocato, come riportato dall'art. 6 della *lex specialis*.

Tuttavia, come si avrà modo di approfondire in via gradata, si è creato un netto corto-circuito nell'assegnazione dei punteggi per titoli di laurea tra i candidati idonei, in possesso della laurea specialistica, intesa come naturale proseguimento della triennale, e coloro i quali, come la ricorrente, sono in possesso della laurea magistrale Vecchio Ordinamento, seppur equivalenti per durata e valore.

Nella specie, il bando di concorso ha previsto, ai sensi dell'art. 6, il riconoscimento di **ulteriori 2,00 punti per il possesso di: «diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso» (cfr. art. 6, «Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta»).**

**La lesione si è manifestata, ancora una volta, all'esito della pubblicazione della graduatoria, perché la ricorrente non si è vista attribuire ulteriori 2 punti, in quanto il suo titolo di laurea è di vecchio ordinamento, a dispetto dei candidati laureatisi ad una triennale e, a seguire, alla specialistica.**

8. – Al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti alla predisposizione dei questionari, allo svolgimento della prova, alla sua correzione e quelli riguardanti la valutazione dei titoli, nonché le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

## DIRITTO

**I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO n. 8 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.**

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere **un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.**

La **formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti**, unita all'individuazione di **una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte**, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del **principio meritocratico**.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

**Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.**

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

**Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.**

Infatti, una volta pubblicata l'assegnazione delle sedi, parte ricorrente ha appurato di non risultare assegnata al Tribunale di Roma a causa della presenza di un quesito che risulta invariabilmente errato e/o fuorviante, che ha pregiudicato la collocazione della stessa nella posizione legittimamente spettante.

**Il quesito in esame, il n. 8, è così formulato:**

***«Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:***

***A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato;***

*B) Con decreto del Presidente della Repubblica;*

*C) Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti».*

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la A). L'odierna ricorrente, invece, ha flaggato la risposta C), alla quale l'amministrazione ha erroneamente attribuito la **penalità di -0,375**.

Aver considerato, ad avviso della resistente, l'opzione di risposta C come errata, non trova alcun riscontro nel dato normativo.

Ed infatti, occorre prendere le mosse dal richiamato articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a mente del quale si prevede testualmente che il piano triennale, adottato annualmente dall'organo di vertice *«nelle amministrazioni statali è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti».*

È evidente che l'Amministrazione faccia espresso riferimento alle *«altre amministrazioni pubbliche»*.

A fronte di ciò, parte ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dalla stessa opzionata, in quanto le altre amministrazioni seguono, per espressa disposizione, *«le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti»*.

È utile specificare, sin da ora, che è il termine "altre" ad essere determinante ai fini del corretto significato da assegnare al quesito: **è chiaro che, volutamente, l'Amministrazione aggiunge a "statali" le "altre amministrazioni pubbliche" e che, per gli effetti, la risposta da considerarsi corretta è quella opzionata da parte ricorrente.**

Lo stesso non può dirsi, naturalmente, per la risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione.

È d'uopo chiarire, a proposito del contenuto del quesito, che con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 173/2018), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sono state approvate le *«Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»*, a conferma della circostanza per cui le Amministrazioni, secondo i rispettivi ordinamenti, seguono le linee-guida necessarie per *«orientare le pubbliche*

*amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale»* (cfr. art. 1, linee guida in atti).

Segnatamente, ciascuna amministrazione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sulla base dell'analisi dei processi o di *bench marking*, dovrà predisporre una tabella dei fabbisogni articolata su:

- a) processi, funzioni o attività che necessitano di personale;
- b) tassonomia semplificata dalle professionalità necessarie.

La definizione del piano dei fabbisogni deve fondarsi su una complessiva analisi concreta dei compiti istituzionali delle Aziende in termini di obiettivi, competenze, attività esercitate direttamente e professionalità necessarie in termini quantitativi e qualitativi, e deve essere compatibile con l'equilibrio economico-patrimoniale dell'azienda, nonché rispettare gli obiettivi previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda le amministrazioni statali, le stesse provvedono con D.P.C.M. all'approvazione dei PTFP ed alle conseguenti autorizzazioni a bandire e ad assumere personale, mentre per le amministrazioni pubbliche ad ordinamento autonomo, per le agenzie e gli enti pubblici non economici, l'approvazione del PTFP avviene secondo i rispettivi ordinamenti e il DPCM dispone solo con riferimento all'autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali e le relative assunzioni (cfr. articolo «*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*», dal sito [www.funzionepubblica.gov.it](http://www.funzionepubblica.gov.it)).

È palese che il quesito odiernamente censurato operava un riferimento fuorviante alle «altre amministrazioni pubbliche statali». Invece i quesiti somministrati durante le pubbliche selezioni, specie se a risposta multipla, devono caratterizzarsi dalla coerenza del contenuto e della relativa opzione di risposta, che dovrebbe desumersi con univocità dalla formulazione del contesto cui fa riferimento la domanda!

Così non è stato.

A confermare quanto esposto, Codesto Ecc.mo TAR ha ritenuto che «*a un primo sommario esame, il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, in relazione al quesito contestato, nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno*

*si discosta dalla soluzione corretta»* ( TAR del Lazio – Roma, Sez. Ibis, Ord. Cau. n. 312 del 19/01/2022).

Ed ancora, a corroborare le doglianze del ricorso incardinato da parte ricorrente, Codesto Ecc.mo TAR, ha ribadito recentemente *«che il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, come già osservato dall’instato Tribunale (TAR Lazio, Sez. I-bis, 17 gennaio 2022, n. 233), in relazione al quesito contestato, nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta»* e per gli effetti ha riconosciuto *«che dall’esecuzione dell’impugnato provvedimento derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell’esclusione dei ricorrenti dal concorso»*(TAR del Lazio – Roma, Sez.IV, Ord. Cau. n. 630 del 15/02/2022).

**In sintesi, il quesito somministrato all’odierna ricorrente non avrebbe mai potuto condurla ad opzionare la risposta A), considerate che i candidate sono tenuti a fornire risposte in base al tenore letterale dei quesiti!**

**Alla luce delle suddette considerazioni, non può che affermarsi che l’opzione di risposta fornita dalla Sig.ra Crusi sia corretta!**

**L’erronea formulazione del quesito odiernamente censurato (che non avrebbe dovuto presentare alcun margine di ambiguità, penalizzando viceversa i concorrenti) non solo ha pregiudicato il punteggio dell’odierna ricorrente, che comunque ha proficuamente superato la prova scritta, risultando infatti vincitrice, ma non le ha consentito di essere assegnata nella sede di sua preferenza!**

Sarebbe un errore ritenere che dalla formulazione del quesito si possa evincere univocamente la risposta corretta da fornire, e non si può nemmeno pretendere che i candidati, in sede di svolgimento della prova, avrebbero dovuto intuire che l’amministrazione si riferisse alle amministrazioni statali piuttosto che alle altre amministrazioni pubbliche.

Il pregiudizio subito dall’odierna ricorrente, pertanto, si palesa totalmente in contrasto con quanto stabilito dalla normativa nazionale!

**Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati che hanno avuto la possibilità di rispondere a 40 quesiti con univoca risposta corretta, si rende necessario assegnare alla ricorrente il punteggio pieno di 0,75 e la detrazione della penalità attribuite, per l’errata formulazione della**

**domanda in questione, non essendo stata posta nelle condizioni di fornire la risposta corretta al quesito in esame, stante l'ambigua formulazione dello stesso.**

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti della candidata, sia della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, dal canto suo, mancherebbe la possibilità di valutare la candidata su più materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. La candidata, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

L'ambigua formulazione della domanda genera, infatti, un elemento di confusione nella comprensione del testo e, quindi, non consente di individuare correttamente la risposta da fornire.

Ciò non è avvenuto.

**Il punteggio maggiore che spetterebbe alla Sig.ra Crusi per la prova, pari a 23,625/30 (punteggio ottenuto di 26,6 + 0,75 + 0,375 per la penalità attribuita), oltre ai 4,1 punti per titoli già riconosciuti (non corretti), le consentirebbe di collocarsi – con 27,725 punti (cfr. paragrafo seguente sulla c.d. prova di resistenza; *sub i*) utilmente nella 641° posizione (fermo quanto di seguito si argomenterà sul mancato riconoscimento di ulteriori 2 punti per il titolo di laurea), risultando, per gli effetti, vincitrice!**

**La Giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara.**

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anchecodesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico «*il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).*

*Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda»* (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che «...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contest tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.» (Cons. di Stato, Sent. n. 842 del 17 gennaio 2019).

È pacifico che in sede di pubblico concorso, «l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa», per poi concludere affermando che «l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati» (tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, «...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata» (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

In particolare, «laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad **una risposta**

*univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta*(cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, *«atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta»* (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza **21 giugno 2021**, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

E invero, *«affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta»* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040).

Da ultimo, codesto Ecc.mo Tribunale ha avuto recentemente l'occasione di rilevare che *«non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta»* (T.A.R. Lazio, Roma, sez. Terza-quater, n. 7392/2018), per gli effetti *«la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlate all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela»* (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223).

A sua volta, la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell'acquisizione delle scienze che vengono in gioco, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione. La violazione di tale regola invece, anche solo rispetto ad un singolo quesito, comporta inevitabilmente conseguenze pregiudizievoli sulla prova dei candidati penalizzati, i quali, per

difendersi dal torto subito, hanno un unico strumento: **agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.**

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione della ricorrente dal novero dei vincitori assegnati al Tribunale di Roma si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione del quesito, non le ha consentito di collocarsi nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito pubblicata il 14 gennaio u.s., e, conseguentemente, di essere assegnata alla sede prescelta.

**II. IN VIA GRADATA, ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 9 LUGLIO 2009 (G.U. 7 OTTOBRE 2009 N. 233) - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.6, COMMA 2, LETT. I DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Come anticipato in fatto, l'odierna ricorrente ha subito ulteriori e gravissime ingiustizie, tali da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e tali, altresì, da frustrare del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatte ingiustizie, infatti, le hanno impedito di essere assegnata alla sede lavorativa di suo interesse: Tribunale di Roma.

In particolare, con la pubblicazione delle assegnazioni e delle relative convocazioni per il Distretto della Corte d'Appello di Roma odiernamente impugnate parte resistente ha pregiudicato irrimediabilmente la posizione della dott.ssa Crusi, impedendole di ottenere, in base al punteggio complessivamente totalizzato, la corretta assegnazione della sede lavorativa: la stessa è stata assegnata agli uffici di Civitavecchia, e non invece a Roma.

L'art. 6, comma 2, lett. i), del Bando di Concorso, stabilisce l'attribuzione di un punteggio proporzionale al voto di Laurea ottenuto dai candidati **e, due ulteriori punti per «i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00».**

La disposizione sopra riportata, nella sua formulazione, è stata erroneamente applicata in capo alla ricorrente.

Infatti, la *lex specialis* consente l'attribuzione di ben 2 punti a quei concorrenti che, appartenendo al cd. "vecchio ordinamento", ossia a quello disciplinato dal DM 509/1999, hanno conseguito il titolo accademico mediante la formula "3+2" (laurea triennale, seguita da due anni di specialistica al fine di conseguire il titolo magistrale). Sulla base di tale assunto, l'Amministrazione sembrerebbe considerare i due anni di laurea specialistica alla stregua di un "*eventuale ulteriore titolo universitario*" e non già come naturale prosieguo del corso di studi triennale, quale invece è.

Eppure, se ad una prima lettura tale disposizione sembrerebbe attribuire meritocraticamente un punteggio maggiore (due punti!) a chi abbia conseguito più titoli accademici validamente spendibili ai fini della procedura concorsuale considerata, a farne le spese è stata l'odierna ricorrente.

La stessa infatti ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1999, e dunque è in possesso di un titolo V.O., il quale è equiparato ed equipollente all'attuale titolo di Laurea in Giurisprudenza LMG01.

Invece, sulla base dell'art. 6, comma 2, lett. i, l'Amministrazione ha assegnato due punti a quanti abbiano conseguito il proprio titolo in vigenza del c.d. "vecchio ordinamento" (DM 509/99), mediante la modalità cd. "3+2" (triennale e specialistica), rispetto a quanti, come la ricorrente, in vigenza dei successivi decreti, abbiano conseguito una laurea magistrale "a ciclo unico" (con il DM 270/2004, infatti, la laurea in Giurisprudenza è tornata a "ciclo unico"), **pur trattandosi del medesimo titolo accademico e di piani studio del tutto sovrapponibili!**

A riprova di quanto finora affermato, deve essere citato il **Decreto Interministeriale approvato il 9 luglio 2009, sulla base dell'accordo tra l'allora MIUR e la stessa Pubblica Amministrazione, e resosi necessario per garantire le "Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"**.

Sulla base del Decreto in questione, appunto, **è stata sancita l'equiparazione dei titoli accademici riportati nella tabella allegata al Decreto stesso, fra i quali i vari ordinamenti facenti capo al corso di laurea in Giurisprudenza.**

Per completezza espositiva e a riprova di quanto affermato, si riporta l'estratto della tabella che riguarda il titolo di laurea in Giurisprudenza, qui preso in considerazione:

## EQUIPARAZIONI TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI

Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:

- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4);
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della colonna 4;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99 o all'ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
DIPLOMA DI LAUREA (DL)	RIFERIMENTO NORMATIVO	LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM 509/99)	LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM 270/04)
Giurisprudenza	Tabella III del regio decreto 30.9.1938 n. 1652 come modificata dal DM 11.2.1994 in G.U. n. 148 del 27.6.1994, DM 31.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 del 8.10.1996	22/S <u>Giurisprudenza</u> 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica	LMG/01 <u>Giurisprudenza</u>

Alla luce di quanto fin qui considerato, la decisione dell'Amministrazione di attribuire i due punti in più a chi, oltre alla laurea triennale, abbia conseguito anche il titolo specialistico risulta gravemente iniqua, dato che **attribuisce un immeritato vantaggio, non basato su alcun criterio meritocratico, fondato soltanto sulla diversa modalità di gestione del medesimo corso di laurea nell'arco di svariati anni e dell'avvicinarsi degli ordinamenti accademici.**

**Giova altresì precisare che il bando non è incompatibile, ove correttamente inteso, con la peculiare situazione personale in cui si trova la dott.ssa Crusi.**

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo.

Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR, nel caso di specie ha fatto proprio l'orientamento secondo il quale «*Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.*

*Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.*» (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021);» rilevando per gli effetti «*che l'Amministrazione ha ommesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso*» **ha ritenuto pertanto di accogliere «la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera la procedente**

**STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

*Amministrazione del rinnovato esame della posizione della ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato» (TAR Lazio - Roma, sez. IV, Ord. Cau. n. 1739 del 14 febbraio 2022).*

A confermare quanto sopra esposto Codesto Ecc.mo Tribunale, che in un caso analogo, infatti, ha ritenuto che una volta «*stabilita l'equipollenza con la laurea del vecchio ordinamento a ciclo unico vantata dal-omississ-, il ricorrente è quindi risultato sostanzialmente discriminato rispetto ai colleghi titolari di un diploma articolato su due livelli ex DD.MM. 509/1999 e 270/2004, ed in particolare rispetto a quelli in possesso di una laurea specialistica/magistrale che, per la sola diversa struttura dei cicli di studio, possono presentare come titolo di accesso la propedeutica laurea triennale, ottenendo il punteggio aggiuntivo con quella di secondo livello. Ne consegue l'illogicità e l'irragionevolezza del divieto di valutazione della laurea cd. vecchio ordinamento tra i titoli aggiuntivi in quanto discriminatoria rispetto ai partecipanti in possesso di diplomi di laurea equipollenti ma sostanzialmente favoriti dalla lex specialis di concorso. Ne consegue l'illegittimità delle disposizioni del bando nella parte in cui non consentono al ricorrente di far valere come titolo aggiuntivo la laurea del vecchio ordinamento.*» (T.A.R. Lazio, Roma, sez. Terza, Sent. n. 6547/2021).

L'odierna ricorrente, infatti (come si può evincere anche dai documenti agli atti), ha avviato il proprio percorso di studi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Macerata nell'anno 1999, durante il periodo di contemporanea vigenza del DM 509/1999, e conseguentemente ha seguito il corso universitario con **la modalità prevista dal cd. "vecchio ordinamento"**.

Dunque, visto il posizionamento della ricorrente dovuto a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di specie, **il punteggio complessivo di 26,6, assegnato alla dott.ssa Crusi per prova e titoli, con conseguente collocazione in posizione n. 762, risulta irrimediabilmente viziato,** trattandosi di situazioni del tutto simili o assimilabili che l'Amministrazione ha valutato in modo differente, attribuendo punteggi iniqui e che non tengono conto dei più basilari principi costituzionali, come già ampiamente illustrato.

L'odierna ricorrente infatti, qualora le fosse riconosciuto il solo punteggio per titoli ulteriore, si collocherebbe alla posizione n. 556 con un punteggio complessivo di **28,6** (ciò senza considerare l'errata attribuzione del punteggio per la prova), e conseguentemente, anche in questo caso, verrebbe assegnata al Tribunale di Roma.

### **III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA**

**Parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio arbitrario, sia per l'errata formulazione del quesito censurato (n. 8), che per l'errata**

attribuzione del punteggio per titolo di laurea, dando luogo a due profili di lesione che – anche singolarmente separati - le sono valsi la mancata assegnazione presso il Tribunale di Roma.

Esaminati distintamente i due piani, si precisa quanto segue.

- i) Con specifico riguardo alla contestazione del **quesito n. 8** del questionario somministrato all'odierna ricorrente e sul superamento della prova di resistenza vale la pena evidenziare che la stessa proficuamente superato la prova scritta, conseguendo un punteggio di 22,5 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio in ragione della domanda formulata in modo errato, otterrebbe un punteggio pari a 23,625 per la prova (22,5 +0,75 + 0,375 per la penalità = 23,625) e – sommando i 4,1 punti già riconosciute per i titoli, subentrerebbe – con un punteggio complessivo pari a 27,725 (23,625 + 4,1= 27,725) nella posizione n. 639, pari a quello del Sig. Ferracci Luca, assegnato al Tribunale di Roma:

Pizzelli	Federica	27,75	21	6,75	638	24/09/1990			GIURI
Ferracci	Luca	27,725	25,125	2,6	639	08/04/1989			GIURI

ottenendo così un punteggio complessivo pari a 27,725 (superiore a quello riportato dalla vincitrice in posizione n. 641, di cui sono state richieste le generalità, parimenti assegnata al Tribunale di Roma)

PAPARO	MONICA	27,7	25,5	2,2	641	26/09/1988			GIURI
--------	--------	------	------	-----	-----	------------	--	--	-------

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione alla ricorrente del punteggio pieno.

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, grazie alla rettifica in aumento del punteggio in relazione al solo quesito contestato riuscirebbe ad essere assegnata al Tribunale di Roma, alla stregua di altri candidati convocati per il 25 febbraio p.v. (cfr. Provvedimento di assegnazione del 9 febbraio e calendario di convocazione versato in atti).

- ii) Quanto alla valutazione del titolo di laurea V.O. in Giurisprudenza in possesso dell'odierna ricorrente, che l'amministrazione ha valutato alla stregua di un titolo di laurea triennale nonostante sia equiparata alla Laurea Magistrale a Ciclo unico LMG01, se in aggiunta al punteggio prova fosse rettificato in aumento il punteggio per i titoli, l'odierna ricorrente otterrebbe **29,725 punti (26,6 + 0,75 + 0,375 per la prova scritta + 2 ulteriori titoli per l'equiparazione del titolo in possesso dell'odierna ricorrente ad una laurea 3+2).**

Conseguentemente, con suddetto punteggio, si collocherebbe alla posizione n. 456 nella graduatoria dei vincitori, con il medesimo punteggio complessivo ottenuto dalla seguente candidata, meno giovane della ricorrente

DE NUNTIIS	FRANCESCA	29,725	21,575	8,55	455	19/05/1968			GIURI
Camera	Beatrice	29,725	21,575	4,6	456	19/05/1968			GIURI
Segarelli	Francesca	29,7	21	8,7	457	08/07/1989		Si	GIURI

e per gli effetti sarebbe assegnata al Tribunale di Roma nella posizione n. 483:

483	GIURI	CAMERA	BEATRICE	ROMA	TRIBUNALE	23/02/2022 Pomeriggio
-----	-------	--------	----------	------	-----------	-----------------------

Si insiste, pertanto, affinché siano accertati e dichiarati:

- **in via principale**, l'illegittimità del quesito n. 8 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **0,75 punti ulteriori per la domanda censurata e relativa detrazione della penalità attribuita**, con conseguente attribuzione del punteggio di **23,625/30**, per la patente erroneità del quesito, la collocazione della graduatoria dei vincitori nella posizione legittimamente spettante (n. 639) e conseguentemente l'assegnazione al Tribunale di Roma;
- **in via subordinata**, oltre alla richiesta di rettifica in aumento, l'illegittimo mancato riconoscimento degli **ulteriori 2 punti per il titolo di laurea**, affinché venga disposta la collocazione della ricorrente alla posizione spettante della graduatoria dei candidati vincitori, con conseguente assegnazione nella sede prescelta (Tribunale di Roma).

\* \* \*

#### SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta collocazione alla 762° posizione nella graduatoria dei vincitori, non essendo ricompresa nel novero dei vincitori assegnati alla sede del Tribunale di Roma, concretizzandosi un danno personale oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

**Straordinariamente, si è in presenza di una prova unica: sono state infatti già pubblicati gli elenchi con le relative assegnazioni nelle sedi prescelte, e, da giorno 21 febbraio fino al 25 febbraio p.v., i vincitori saranno convocati per la firma dei contratti.**

Pertanto, **a breve seguiranno le assunzioni** e solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nella sede legittimamente spettante, **evitando ulteriori oneri ed aggravati per l'Amministrazione.**

La procedura prosegue il suo corso, dunque, e posto che l'odierna ricorrente ha, in verità, pieno diritto di essere ricompresa nel novero dei candidati vincitori assegnati al Tribunale di Roma, previa rettifica del punteggio erroneamente assegnatole in presenza di quesiti ambigui e fuorvianti e del titolo di laurea, **la tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione.**

Vale la pena evidenziare che non di rado, in presenza di censure concernenti l'errata formulazione dei quesiti, l'Ecc.mo Collegio ha ravvisato, pur *«al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di ambiguità nella formulazione e nella individuazione della risposta esatta»* (T.A.R. Lazio – Roma, ord. cau. del 24 aprile 2020, n. 3182; decreto cautelare del 13 luglio 2020, n. 4709).

Con particolare riguardo alla stessa procedura per cui è causa, si riportano le conclusioni a cui è approdato, proprio di recente, lo stesso TAR adito ha ritenuto, in relazione a domande mal formulate, che *«a un primo sommario esame, il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta; Ritenuto, altresì, che dall'esecuzione dell'impugnato esito della prova scritta derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'esclusione dei ricorrenti dal concorso (...) accoglie l'istanza cautelare, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione»*(T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I Bis, ord. cau. 17 gennaio 2022, n. 233).

A corroborare le esigenze dell'odierna ricorrente il merito al riconoscimento di due punti ulteriori, Codesto Ecc.mo TAR ha ribadito di aderire all'orientamento secondo il quale *«Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.*

*Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto*

*diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021);» rilevando per gli effetti «che l’Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l’accesso» **ha ritenuto pertanto di accogliere «la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera la precedente Amministrazione del rinnovato esame della posizione della ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato»** (TAR Lazio - Roma, sez. IV, Ord. Cau. n. 1739 del **14 febbraio 2022**).*

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata ed assegnata ad una sede (Civitavecchia) distante dalla sua residenza.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell’udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati vincitori, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

\* \* \*

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Parte ricorrente ha già notificato all’odierna resistente un’istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

In attesa che parte resistente esiti l’istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso nell’albo *online* dell’amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell’atto.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, voglia codesto

#### **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

- **in via istruttoria**: disporre *ex art. 41 c.p.a.*, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l’integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

**-in via cautelare:** sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere, in via principale, alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta del concorso per il quesito viziato, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente inclusione nella posizione legittimamente spettante nell'elenco de vincitori assegnati alla sede del Tribunale di Roma, in subordine, anche del punteggio per titolo di laurea, e/o l'adozione di ogni altra misura volta a consentirle di essere inclusa nell'elenco dei vincitori assegnati nella sede di interesse;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria di merito dei candidati vincitori e conseguentemente essere assegnata alla sede prescelta;

- **nel merito e in subordine:** condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria dei vincitori e conseguentemente dell'illegittima assegnazione in una sede diversa a quella legittimamente spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Palermo - Roma, 17 febbraio 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano

Avv. Irene Contorno

#### ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Nelle more della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare, si chiede che Sua Eccellenza il Presidente dell'Ecc.ma Sezione adita del TAR voglia adottare misure cautelari provvisorie *ex art. 56 c.p.a.*, **permettendo all'odierna parte ricorrente di essere assegnata con riserva alla sede lavorativa di suo interesse (Tribunale di Roma), considerato che la stessa è stata convocata per la presa di servizio il 22 febbraio p.v. presso una sede diversa (Civitavecchia) da quella legittimamente spettante.**

Il danno lamentato nella presente sede è oggettivamente gravissimo e irreparabile, derivante dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o ambiguo che ha pregiudicato il punteggio dell'odierna ricorrente e dalla erronea valutazione del titolo di laurea in giurisprudenza in suo possesso, non consentendole, conseguentemente, di essere ricompresa nella posizione legittimamente spettante nel novero dei vincitori e, conseguentemente, di essere assegnata nella sede lavorativa legittimamente spettante.

Il quesito in questione (n. 8) è il seguente:

*«Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:*

*A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato;*

*B) Con decreto del Presidente della Repubblica;*

*C) Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti».*

Nonostante l'erroneità del quesito, che non ricomprende un'opzione di risposta univocamente corretta, è stata attribuita all'odierna ricorrente la penalità per aver segnato l'opzione di risposta C), alla quale – pur trattandosi dell'opzione più corretta -l'amministrazione ha erroneamente attribuito la penalità di -0,375.

Riprendendo il dato normativo, « (...) *Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti*».

È palese che il quesito odiernamente censurato opera un riferimento fuorviante alle «*altre amministrazioni pubbliche statali*».

A confermare quanto esposto, Codesto Ecc.mo TAR ha ritenuto che «*a un primo sommario esame, il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, in relazione al quesito contestato, nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta*» ( TAR del Lazio – Roma, Sez. Ibis, Ord. Cau. n. 312 del 19/01/2022).

Di questi avviso ancora, a corroborare Codesto Ecc.mo TAR che ha ribadito recentemente «*che il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, come già osservato dall'intestato Tribunale (TAR Lazio, Sez. I-bis, 17 gennaio 2022, n. 233), in relazione al quesito*

contestato, nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta» e per gli effetti ha riconosciuto «che dall'esecuzione dell'impugnato provvedimento derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'esclusione dei ricorrenti dal concorso»(TAR del Lazio – Roma, Sez.IV, Ord. Cau. n. 630 del 15/02/2022).

Merita segnalare, inoltre, che parte ricorrente, ad oggi collocata utilmente nell'elenco degli vincitori, ma assegnata alla sede lavorativa di Civitavecchia, **con la correzione del punteggio attribuitole al quesito odiernamente censurato, si collocherebbe – con un punteggio complessivo pari a 27,725 (23,625 + 4,1= 27,725), superiore a quello riportato dalla vincitrice in posizione n. 641, di cui sono state richieste le generalità, parimenti assegnata al Tribunale di Roma**

PAPARO	MONICA	27,7	25,5	2,2	641	26/09/1988			GIURI
568	GIURI	PAPARO	MONICA	ROMA	TRIBUNALE	25/02/2022	Mattina		
569	GIURI	VALASTRO	ALESSIA	ROMA	TRIBUNALE	25/02/2022	Mattina		

Difatti, unitamente al punteggio per i titoli (4.1 senza considerare l'erronea valutazione degli stessi), la stessa conseguirebbe il **punteggio totale di 27,725.**

Secondo l'avviso pubblicato il 9 febbraio u.s. sul sito *web* del Ministero della Giustizia, "è stata disposta l'assunzione a tempo determinato, per il periodo di 2 anni e 7 mesi, di 843 unità di personale, di cui all'allegato elenco, dichiarati vincitori del "Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (G.U. n. 62 del 6 agosto 2021)", da destinare al Distretto della Corte di Appello di Roma, con annesso calendario di convocazione per la **presa di servizio, dal 21 al 25 febbraio p.v., presso gli uffici giudiziari** (cfr. doc. 2 versato in atti).

L'odierna ricorrente, con l'erroneo punteggio attribuitole, è stata assegnata alla sede di Civitavecchia e non invece a Roma, e, secondo il calendario pubblicato dal Ministero, dovrà recarsi a firmare il contratto di lavoro per quella sede lavorativa il 22 febbraio p.v..

Ma vi è di più!

L'odierna ricorrente ha subito un ulteriore pregiudizio in relazione al computo del punteggio dei titoli in suo possesso.

La stessa, in possesso di una laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, non si è vista attribuire **2 punti ulteriori** poichè l'amministrazione ha considerato la stessa alla stregua di una laurea triennale, in spregio al Decreto Ministeriale che invece dichiara l'equivalenza del titolo di laurea in possesso della Sig.ra Crusi alla Laurea Magistrale LMG01 in Giurisprudenza. Codesto Ecc.mo TAR si è già espresso nel merito della questione, ed ha ritenuto di aderire all'orientamento secondo il quale «*Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.*

*Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.*» (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021);» rilevando per gli effetti «*che l'Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso*» **ha** ritenuto pertanto di accogliere «*la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera la precedente Amministrazione del rinnovato esame della posizione della ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato*» (TAR Lazio - Roma, sez. IV, Ord. Cau. n. 1739 del **14 febbraio 2022**).

Se all'odierna ricorrente fosse riconosciuto il punteggio legittimamente spettante per titoli (2 punti ulteriori) e per il censurato quesito (1,125 punti ulteriori, otterrebbe il punteggio complessivo di **29,725**.

DE NUMERIS	FRANZESCA	29,725	21,575	8,55	455	19/06/1994				GIURI
Camera	Beatrice	29,725	25,125	4,6	456	19/05/1968				GIURI
Segarelli	Francesca	29,7	21	8,7	457	08/07/1989			Si	GIURI

Conseguentemente si collocherebbe nella posizione n. 456, e per gli effetti sarebbe assegnata alla sede lavorativa legittimamente spettante: Tribunale di Roma.

Invece, dal punteggio erroneo attualmente attribuito all'odierna ricorrente (26,6 punti) ne è conseguita una errata attribuzione della sede lavorativa (Civitavecchia).

Solo una pronuncia estremamente rapida come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nel novero dei vincitori assegnati alla sede lavorativa del Tribunale di Roma.

Alla luce di ciò, si insiste nel chiedere che Sua Eccellenza il Presidente dell'Ecc.ma Sezione adita ordini con decreto la possibilità, per parte ricorrente, **di essere inclusa, con riserva, nell'elenco dei vincitori assegnati al Tribunale di Roma, con l'attribuzione del punteggio per la prova scritta e per titoli legittimamente spettante.**

Con osservanza.

Palermo-Roma, 17 febbraio 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano

Avv. Irene Contorno